



18111  
**PROVINCIA  
DI CHIETI**

Prot. n. 61089  
Chieti, li 18 NOV. 2014

Al Sig. Prefetto di CHIETI ◊

Al Sig. Sindaco dei Comuni di  
CASOLI ◊

Alla Questura di CHIETI ◊

Al Comando Gruppo C.C. di CHIETI ◊

Al Comando Polstrada di CHIETI ◊

Alla Regione Abruzzo, Settore Trasporti PESCARA ◊

**OGGETTO: Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.**  
Istituzione di senso unico alternato con limite di velocità a 40 km/h e di divieto di sorpasso sul cavalcavia al km 24+659 della S.P. 100 "PEDEMONTANA"

Si trasmette copia dell'ordinanza n. 342 del 18 NOV. 2014 relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti al seguente link:

[www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2668](http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2668).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)



ORDINANZA n. 342 del 18 NOV. 2014

DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

**Istituzione di senso unico alternato con limite di velocità a 40 km/h e di divieto di sorpasso sul cavalcavia al km 24+659 della S.P. 100 "PEDEMONTANA"**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6**

**PREMESSO** che al km 24+659 della S.P. 100 "PEDEMONTANA", è presente un cavalcavia sul tracciato della Ferrovia Sangritana, le cui barriere di sicurezza non rispondono ai requisiti attualmente previsti dalla vigente normativa in materia;

**CONSIDERATO** che tale stato di fatto potrebbe causare pericoli per la sicurezza della circolazione stradale;

**ACCERTATO** che l'attuale situazione economica non consente di intraprendere ulteriori e diverse iniziative volte a migliorare lo stato dei luoghi in termini di sicurezza;

**RAVVISATA** comunque la necessità di adottare, nelle more dell'adeguamento delle barriere stesse, ogni accorgimento utile a limitare il potenziale pericolo per la circolazione in corrispondenza del cavalcavia suddetto;

**RILEVATO** che per ragioni di pubblica incolumità e di sicurezza della circolazione stradale si ritiene opportuno istituire, sul cavalcavia in argomento, il senso unico alternato con limite di massimo di velocità a 40 km/h ed il divieto di sorpasso;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 30.4.92, n° 285, sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92, n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

**ORDINA**

dalla data odierna e fino a nuova disposizione, sulla S.P. 100 "PEDEMONTANA" in corrispondenza del cavalcavia al km 24+659:

- ***l'istituzione del senso unico alternato con limite di velocità massimo a 40 km/h e di divieto di sorpasso.***

Le prescrizioni di cui sopra saranno portate a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi segnali stradali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Chieti,

**Il Dirigente del Settore 6**  
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)

